Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 16 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** - Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3093.
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari. Pag. 180

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094.
Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747 . . . . . Pag. 180

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3095.
Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa da destinarsi all'insegnamento di radiotecnica . . . . . . Pag. 180

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3096.
Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861 . . . . Pag. 181

LEGGE 15 dicembre 1952, n. 3097.
Concessione di un contributo annuo di lire 5.000.000 alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo . . . . Pag. 181

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3098.
Modificazioni all'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare . . . . . . Pag. 181

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3099.
Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare . . . . Pag. 182

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 3100.
Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore . . Pag. 182

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 3101.
Erezione in ente morale della « Fondazione Lodovico Pogliaghi », con sede in Santa Maria del Monte sopra Varese . . . . Pag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 3102.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano, ad accettare un legato . . . . Pag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 3103.
Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1952.
Nomina dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana . . . . . . Pag. 183

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara . . . . Pag. 184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949 . . . . Pag. 187

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950. Pag. 187

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag. 187

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951 Pag.. 187

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvaziono dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma . Pag. 187

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato. Pag. 188

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 188

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica:

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona. Pag. 188

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1951 Pag. 188

Nomina della Commissione del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Latina Pag. 189

Ministero dell'interno: Aumento del numero dei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno messi a concorso con il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952 . Pag. 189

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . Pag. 189

Prefettura di Pistoia:

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia Pag. 189

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto nella provincia di Pistoia Pag. 190

Prefettura di Catania: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania Pag. 190

Prefettura di Savona: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona . Pag. 191

Prefettura di Forlì: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì . . . . Pag. 191

Prefettura di Benevento:

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento Pag. 191

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Benevento . Pag. 192

Prefettura di Firenze: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze Pag. 192

Prefetura di Milano: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano Pag. 192

Prefettura di Viterbo: Esito del concorso al posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Viterbo. Pag. 192

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 16 GENNAIO 1953:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3104.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Aritzo (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3105.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Aritzo (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3106.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Belvì (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3107.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Gadoni (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3108.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Sorgono (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3109.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Tiana (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3110.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Dussoni Maria fu Torquato, vedova Arangino, in comune di Tonara (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3111.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Giordano Emilia fu Andrea, in comune di Laconi (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3112.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà dell'Impresa agricola « Cardile » con sede in Cagliari, in comune di Pula (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3113.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà dell'Impresa agricola « Cardile » con sede in Cagliari, in comune di Sarrok (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3114.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà dell'Impresa agricola « Carulie » con sede in Cagliari, in comune di San Pietro Pula (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3115.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Meloni Siotto Raimonda fu Francesco, in comune di Donigala Siurgus (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3116.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Piana Tomaso Agostino fu Pancrazio, in comune di Castelsardo (Sassari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3117.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Salis Basoccu Salvatore fu Antonio (eredi) in comune di Teulada (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3118.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Siotto Costantina fu Giuseppe, in comune di Orani (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3119.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Sulis Saggiante Fernanda fu Enrico, in comune di Monastir (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3120.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Sulis Saggiante Graziella fu Enrico, in comune di Monastir (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3121.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Sulis Saggiante Maria fu Enrico, in comune di Monastir (Cagliari).

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3122.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Agnetti Giuseppe Federico, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3123.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Belleili Ernesto Massimino fu Enrico, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3124.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Pasquale fu Simone, in comune di Pontecagnano Faiano (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3125.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Diana Giovanni fu Alfredo, in comune di Cancello Arnone (Caserta).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3126.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3127.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Farina Fortunato fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3128.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Farina Gennaro fu Francesco, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3129.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fienga Ernesto fu Francesco, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3130.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pastore Maria fu Carmine, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3131.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pignatelli-Strongoli Emilia di Luigi, in comune di Battipaglia (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3132.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Eboli (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3133.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardi Roberto fu Oreste, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3134.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Salati-Iannitti Giovanni fu Angelo, in comune di Capaccio (Salerno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3135.

Trasferimento in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Zezza Livia fu Carlo maritata D'Andria, in comune di Eboli (Salerno).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3093.
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le Banche popolari possono adempiere, fino al 3 giugno 1956, all'obbligo di adeguare il valore nominale delle azioni stabilito dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, nelle Banche popolari nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi la somma di lire cinquecentomila.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — ZOLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3094.
Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle indennità previste dalla legge 24 novembre 1948, n. 1493, il Ministero del tesoro è autorizzato a prendere in considerazione documenti integrativi presentati o richiesti anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'art. 1, lettera *b*) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennità in lire di cui al primo comma dello stesso art. 1, è corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'art. 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennità spettante in lire sarà calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennità stessa.

Art. 3.

Gli acconti previsti dall'art. 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.

Art. 4.

Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, numero 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovrà depositare la somma che sarà determinata dalla predetta Commissione.

Art. 5.

Tutti i reclami pendenti dinanzi alla Commissione di cui al precedente articolo dovranno essere definiti nel termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge; la Commissione cesserà di esistere un mese dopo la scadenza del predetto termine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — CAMPILLI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3095.
Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà d'ingegneria dell'Università di Pisa da destinarsi all'insegnamento di radiotecnica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1952-53, al ruolo organico dei posti di professore della Facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa, di cui alla tabella *D*

annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, integrata con l'art. 5, secondo comma, del regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, è aggiunto un posto da destinare all'insegnamento di radiotecnica.

Art. 2.

La maggiore spesa di L. 1.600.000 annue, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione e sarà compensata, per gli effetti del comma quarto dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3096.

Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861, è elevato da lire 2.000 a lire 60.000.

Art. 2.

Alla spesa di complessive lire 300.000 annue derivante dalla presente legge verrà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1952-53, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 15 dicembre 1952, n. 3097.

Concessione di un contributo annuo di lire 5.000.000 alla Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 5 milioni a favore della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo per cinque esercizi finanziari consecutivi ad iniziare dal 1952-53.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente art. 1 si farà fronte, per l'esercizio 1952-53, per lire 180.000 con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo, e per lire 4.820.000 mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3098.

Modificazioni all'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso;

2) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ri-

tardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se già incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva;

3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti;

5) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3099.

Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le misure dei premi di allenamento e addestramento stabilite dall'art. 28 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 808, sono elevate da lire 800 a lire 20.000, da lire 500 a lire 10.000 e da lire 250 a lire 5000.

Art. 2.

Le misure dei compensi per istruttori di pilotaggio previste dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, sono elevate da lire 6 a lire 160 e da lire 8 a lire 235.

Art. 3.

Le misure dei compensi di collaudo previste dai numeri 6, 6-*bis*, 12 e 12-*bis* della tabella III annessa alle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni, sono elevate da lire 50 a lire 5000 e da lire 100 a lire 10.000.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge di complessive lire 16.250.000 si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1952-53, mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 183 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° aprile 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 3100.

Aumento dell'aliquota per la promozione dei presidi degli istituti di istruzione media al grado superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1642, ratificato con la legge 28 aprile 1950, n. 285, è modificato come segue:

« I presidi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado sono promossi al grado 5° per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 6°, nella aliquota di un quarto dei posti previsti dagli organici dei presidi di ciascun tipo di scuola o istituto. I presidi di liceo classico, di liceo scientifico e di istituti magistrali sono considerati come appartenenti ad un unico ruolo ai fini della promozione al grado 5°: in relazione al numero globale dei posti risultanti dagli organici dei tre tipi di istituti, si procede ad unico scrutinio per la determinazione dei promovibili, i quali sono promossi nell'ordine risultante dallo scrutinio stesso, indipendentemente dal tipo di istituto in cui sono titolari.

« I presidi e i direttori delle scuole secondarie di primo grado sono promossi al grado 6°, per merito comparativo, dopo almeno otto anni di servizio direttivo nel grado 7°, nella stessa aliquota di cui al precedente comma.

« Qualora i posti di organico non raggiungano il numero di quattro, viene egualmente riservato un posto per la promozione al grado superiore per merito comparativo.

« Le eccedenze, che in dipendenza del passaggio di capi di istituto da uno ad altro tipo di scuola o di istituto vengano a determinarsi rispetto alle aliquote di un quarto di cui ai precedenti commi, vanno compensate, fino ad eliminazione per qualsiasi causa, con altrettante vacanze rispetto alla stessa aliquota di un quarto relativa al tipo di scuola o di istituto di provenienza ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1952.

Art. 3.

Alla spesa risultante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1952-1953, coi normali stanziamenti dei capitoli compresi nelle apposite rubriche dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 3101.

Erezione in ente morale della « Fondazione Lodovico Pogliaghi », con sede in Santa Maria del Monte sopra Varese.

N. 3101. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Lodovico Pogliaghi, con sede in Santa Maria del Monte sopra Varese, viene eretta in ente morale con la denominazione di « Fondazione Lodovico Pogliaghi » e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 65. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 3102.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano, ad accettare un legato.

N. 3102. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio n. 7, viene autorizzato ad accettare un legato disposto in suo favore dalla defunta signora Sobacchi Angela fu Luigi vedova Sommaruga.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 66. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1952, n. 3103.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione.

N. 3103. Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le finanze viene autorizzato ad accettare la donazione di un terreno situato nel dipartimento di San Pedro (Paraguay) fatta dalla « Urbana Rural S. A. » a favore del Governo Italiano con atto di donazione in data 30 agosto 1951.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 68. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1952.

Nomina dei componenti il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, recante norme per l'esercizio nella detta Regione della funzione spettante al Consiglio di Stato;

Visto il precedente proprio decreto in data 1° settembre 1948, con il quale venne provveduto alla costituzione dell'anzidetto Consesso;

Considerato che, a termini dell'art. 3 del citato decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, i componenti designati dalla Giunta regionale siciliana sono decaduti dalla carica;

Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla ricostituzione del Consesso per quanto attiene ai detti componenti;

Viste le designazioni all'uopo formulate dalla sopracennata Giunta regionale siciliana;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati, per il quadriennio 6 novembre 1952 5 novembre 1956, componenti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, su designazione di quella Giunta regionale:

a) in sede consultiva:

prof. avv. Enrico La Loggia patrocinante in Cassazione - docente universitario esperto titolare;

avv. Roberto Giuffrida - patrocinante in Cassazione esperto titolare;

prof. dott. Ottavio Ziino docente universitorio - esperto titolare;

avv. Arcangelo Cammarata esperto titolare;

prof. dott. Domenico Bianco esperto supplente;

avv. Riccardo Leone patrocinante in Cassazione - esperto supplente;

avv. Angelo Curella esperto supplente;

prof. dott. Salvatore Maiorana docente universitario esperto supplente;

b) in sede giurisdizionale:

avv. Costantino Miraglia patrocinante in Cassazione - componente effettivo;

avv. Rocco Gullo - patrocinante in Cassazione componente effettivo;

prof. avv. Giuseppe Papa d'Amico patrocinante in Cassazione docente universitario componente supplente;

avv. Vincenzo Salibra patrocinante in Cassazione componente supplente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Dogliani, addì 12 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1952
Registro n. 17 Presidenza, foglio n. 94. — FERRARI

(97)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1953.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, approvato con decreto del 23 novembre 1939, e modificato con i decreti in data 28 aprile 1945 e 30 maggio 1947;

Vista la deliberazione in data 22 luglio 1952 del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 53 e 57 dello statuto della Cassa di risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino, ente morale con sede in Pescara, sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1953

Il Ministro: PELLA

Articoli modificati del vigente statuto

Art. 3.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;
b) dal fondo di riserva ordinario;
c) dal fondo di riserva federale;
d) dal fondo di riserva per perdite eventuali;
e) dal fondo di riserva per le oscillazioni nel valore dei titoli;
f) da altri fondi costituiti per scopi speciali.

Art. 4.

La Cassa ha durata indefinita e potrà cessare di funzionare soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni tra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 6.

La Cassa di risparmio è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto del presidente, del vice presidente e di cinque consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente vengono nominati in conformità delle vigenti norme legislative.

Gli altri cinque consiglieri sono nominati: due dall'Amministrazione comunale di Loreto Aprutino, una dall'Amministrazione provinciale e due dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara da scegliere fra i cittadini della provincia di Pescara, possibilmente delle località ove la Cassa opera.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni, sono rieleggibili e si rinnovano in ragione di due, nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nel primo triennio la scadenza è determinata dal sorteggio. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'istituto.

A ciascun consigliere non potrà mai competere più di una medaglia nella stessa giornata.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla nomina, il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei propri servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla stipulazione dei contratti di lavoro individuali e collettivi aziendali e sulla formazione dei regolamenti organici per il personale della Cassa e dei servizi ad essa aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile, in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale secondo le norme del regolamento e dei contratti di lavoro;

6) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del Comitato;

7) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

8) sui conti consuntivi annuali e sulla retribuzione dei membri del Collegio sindacale tenendo presente le vigenti disposizioni in materia;

9) sull'apertura e chiusura di dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni e loro classificazioni;

10) sui provvedimenti per promuovere lo spirito di risparmio e previdenza;

11) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di previdenza, beneficenza, assistenza e pubblica utilità;

12) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

13) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

14) sulla formalità per l'emissione di nuove forme di libretti, sulle norme che regolano le varie categorie, sul limite massimo fruttifero dei libretti e sulla determinazione del tasso d'interesse, in conformità alle vigenti disposizioni in materia,

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali e dei fondi della Cassa;

17) sulle operazioni di cui all'art. 44;

18) sui limiti di autonomia da concedere al Comitato e ad altri organi aziendali in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che debbono, comunque essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità. Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati, dovranno essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione;

19) su qualsiasi formalità ipotecaria quando il credito non sia completamente estinto;

20) sulle transazioni;

21) sulle partecipazioni ad Istituti od Enti di pubblica utilità di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

22) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato.

Art. 11.

Il Consiglio si aduna, in via ordinaria, una volta al mese ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste al punto 18) dell'art 10, occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente: in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio: in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto: in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 13.

Il Comitato, da costituirsi con voti unanimi di tutti i consiglieri, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce. Ad istanza di due amministratori, le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Art. 14.

Il Comitato:

a) sovraintendente alla gestione ordinaria e delibera su quanto eventualmente delegatogli dal Consiglio;

b) esprime il proprio parere sulle proposte da sottoporsi al Consiglio per quanto è di attribuzione di quest'ultimo.

Art. 15.

Il Comitato si aduna, in via ordinaria, una volta la settimana ed in via straordinaria quando il presidente o uno dei suoi membri ne facciano richiesta.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento di tutti i servizi della Cassa.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, e alla restituzione di pegno o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza o in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano o il consigliere all'uopo delegato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art. 17.

Presso la Cassa di risparmio funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento della Cassa di risparmio.

Di essi, uno è nominato dall'amministratore comunale di Loreto Aprutino e due dalla Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 Codice civile e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con la osservanza delle disposizioni vigenti, udita la Federazione delle casse di risparmio degli Abruzzi.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con la Cassa obbligazioni passive contro cessione dello stipendio.

Art. 32.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, in caso di perdita, sottrazione o distruzione di libretti di importo non eccedente i limiti previsti dalle disposizioni di leggi vigenti in materia, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garanzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Art. 33.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per il rimborso di somme maggiori restano stabilite dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione generale di pagare immediatamente le somme richieste all'esibitore, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 34.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene consentito un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati alle persone od Enti i quali dimostrino di appartenere ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il limite massimo del deposito fruttifero, i versamenti ed i prelevamenti sono regolati con l'osservanza delle norme generali in vigore.

Art. 40.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati anche ad estinzione sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 41.

La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione con le modalità fissate dal regolamento e con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia.

Art. 43.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito mediante assegno o presentando il libretto.

La misura massima delle somme rimborsabili a vista ed i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Il Consiglio di amministrazione, può, peraltro, autorizzare la Direzione generale a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però, per l'addebitamento dell'assegno o al prelevamento la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

Art. 44.

Le cambiali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole con scadenza non superiore ai sei mesi dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in operazioni cambiarie;

e) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzia ipotecaria;

f) in c/c garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici o di titoli di cui alla lettera *a*), o da cambiali e eccezionalmente da obbligazioni chirografarie con le modalità e le limitazioni di cui all'articolo 46;

g) in operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

h) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro Consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali collettivi con garanzia di delegazioni su cespiti che vengano accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

i) in sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *b*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti da capitolati di appalto;

l) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

m) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale, o note di pegno (Warrants emesse da istituti e magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

n) in prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa;

p) in acquisto di immobili, nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in deposito in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

Art. 45.

Per le anticipazioni e per i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato, sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10 %.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *m*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora alla scadenza dell'anticipazione, o del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interessi e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il recupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione o diritto che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art. 46.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità. Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione che risulti regolarmente costituito e notificato all'amministrazione debitrice.

Eccezionalmente quando si tratti di nominativi di notoria ed indiscussa solvibilità e nel limite di L. 1.000.000 complessivamente per ciascuna persona od ente, potranno ammettersi nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista.

Le operazioni di cui sopra non potranno superare complessivamente considerate il 6 % dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie ordinarie non potrà essere superiore ai quattro mesi.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione di concedere rinnovi previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da concedersi caso per caso dall'Istituto di emissione come previsto dalle disposizioni di legge.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

Art. 48.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti, mediante rate fisse di ammortamento, in un periodo massimo di dieci anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso dei mutui ipotecari in un'unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel precedente comma, per i mutui ipotecari semplici

Le somme da impiegarsi nei mutui, conti correnti ipotecari. in operazioni di pegno di crediti ipotecari non deve eccedere il 15 % dell'ammontare dei capitali amministrati dalla Cassa.

Art. 52.

La Cassa, riceve, a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito e oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione avuto riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori può essere tanto semplice quanto amministrata.

Per i depositi dei titoli a semplice custodia la Cassa s'intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli e dei premi o di provvedere al loro incasso alla scadenza o all'affogliamento o a qualunque altra operazione operazioni tutte che sono lasciate alla diligenza dei proprietari

Per i depositi di titoli a custodia amministrata la Cassa provvederà alla verifica delle estrazioni dei titoli e dei premi

La Cassa provvederà al rinnovo dei Buoni del Tesoro annuali e poliennali solo su ordine del depositante da inviare alla Cassa almeno cinque giorni prima della scadenza. In difetto la Cassa provvederà all'incasso del titolo versando la somma in conto fruttifero intestato al depositante.

La Cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore, e non oltre il valore dichiarato ed accertato dalla Cassa stessa all'atto della costituzione del deposito

Art. 53.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di tesoreria e di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano scopi di utilità generale; servizi di corrispondenza di altre Casse di risparmio ed Istituti di credito; espletare il servizio d'incasso ed accettazione di effetti e documenti per conto di aziende di credito e di privati; acquistare e vendere titoli per conto terzi, previa copertura, effettuare cauzioni provvisorie in titoli ed in denaro: prestare fidejussioni ed avalli in favore di terzi con le limitazioni di cui all'art. 46 assumendo sempre adeguate garanzie; gestire uffici viaggi e turismo; vendere i titoli di proprietà e depositarli a cauzione di servizi; cedere i propri crediti; eseguire operazioni di cambio di valuta e divise estere eseguire per conto di terzi, previa copertura, operazioni di borsa, ed in particolare acquisti e vendite di titoli e valori, e compiere, infine, operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contemplate nel presente titolo, in armonia con le disposizioni di carattere generale degli organi di vigilanza.

Art. 57.

(Soppresso).

Visto, *Il Ministro del tesoro*: PELLA

(130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

Addì 19 agosto 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 30 luglio 1952, n. 1092, il Governo italiano ha provveduto a far depositare in Washington, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, lo strumento di ratifica dell'Accordo internazionale per la pesca nell'Atlantico nord occidentale, firmato a Washington l'8 febbraio 1949.

(132)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con *decreto interministeriale in data 5 ottobre 1951, registrato* alla Corte dei conti il 30 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ponza (Latina) di un mutuo di L. 1.825.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950, in sostituzione del precedente mutuo di L. 5.148.000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 25 maggio 1951.

(145)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno foglio n. 93, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì) di un mutuo di L. 6.422.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(142)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Schiavi d'Abruzzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1952, registro n. 29 Interno, foglio n. 97, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Schiavi d'Abruzzo (Chieti) di un mutuo di L. 800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(140)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, *registrato dalla Corte dei conti il 12 gennaio 1953,* sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato approvato, con modifiche, il nuovo statuto dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, con sede in Roma, deliberato dal Consiglio generale dell'Associazione nell'adunanza del 21 dicembre 1951.

(190)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1953, i poteri conferiti al dott. rag. Pietro Tacconi, commissario della Società cooperativa Autotrasporti Pratese (C.A.P.), con sede in Prato, sono stati prorogati al 30 giugno 1953.

(181)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 15 gennaio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	641,50
» Firenze	624,90	641,50
» Genova	624,90	643 —
» Milano	624,94	642 —
» Napoli	624,93	642,25
» Palermo	624,91	643,25
» Roma	624,92	642,25
» Torino	624,94	640 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	642,35

Media dei titoli del 15 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,70
Id. 3,50 % 1902	62,20
Id. 3 % lordo	83,55
Id. 5 % 1935	95,675
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,60
Id. 5 % 1936	93,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,20

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 15 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,93
1 dollaro canadese	»	642,12

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,80

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lt. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 1?0,78	»	corona norvegese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n 60708/20400.12.89 del 3 ottobre 1952, con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona;

Vista la lettera del Prefetto di Verona n. 32407 del 19 novembre 1952, con la quale viene chiesta la sostituzione del prof. Silvio Bizzi, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione del concorso suddetto, con il prof. Carlo Sandonnini;

Decreta:

Il prof. Carlo Sandonnini è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Verona, in sostituzione del prof. Silvio Bezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Verona.

Roma, addì 25 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6323)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1951.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Rieti in data 31 dicembre 1951, n. 33293, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti è costituita come appresso:

Presidente:
Montonelli avv. Erminio, vice prefetto.

Componenti:
De Sena dott. Michelangelo, medico provinciale;
Manini prof. dott. Leonida, docente in patologia medica;
Albano prof. dott. Giovanni, docente in ostetricia;
Ludovico dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:
Alonzo dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 22 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6325)

Nomina della Commissione del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Latina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Latina in data 20 giugno 1952, n. 15267/3, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Latina.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Vecchi dott. Francesco, vice prefetto.

Membri:
Cimmino prof. Aldo;
Bompiani prof. Gaetano;
Vergano prof. Romano Maggiora;
Lo Cicero dott. Benedetto.

Segretario:
De Luca dott. Pietro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi nell'albo della prefettura di Latina.

Roma, addì 25 novembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(6330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento del numero dei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno messi a concorso con il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952, con cui è stato indetto un concorso per esami a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;
Considerato che, essendosi verificate successive vacanze nel predetto ruolo, è interesse dell'Amministrazione di mettere a concorso anche i posti attualmente disponibili;
Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 1952, n. 43229/12106;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il numero dei posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno messi a concorso con il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952 è aumentato da trenta a cinquantaquattro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 dicembre 1952

Il Ministro SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1953
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 232. — BERITELLI

(191)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale di merito del concorso a quattrocentottanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 29 dicembre 1952, n. 300, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

al n. 170 di graduatoria - pagina 4751 - alla colonna «*voto prove scritte*» in luogo di: «7,061» leggasi: «7,066»;
al n. 171 di graduatoria - pagina 4751 - in luogo di: «Andera» leggasi: «Andrea»;
al n. 191 di graduatoria - pagina 4751 - alla colonna «*voto prove scritte*» in luogo di: «7,005» leggasi: «7,000»;
al n. 192 di graduatoria pagina 4751 - alla colonna «*voto prove scritte*» in luogo di: «7,500» leggasi: «7,000»;
al n. 267 di graduatoria - pagina 4751 - in luogo di: «Petito» leggasi: «Potito»;
al n. 290 di graduatoria - pagina 4752 - alla colonna «*voto prova orale*» in luogo di: «13,150» leggasi: «13,152»;
al n. 332 di graduatoria - pagina 4752 - alla colonna «*voto prova orale*» in luogo di: «6,013» leggasi: «6,014»;
al n. 333 di graduatoria pagina 4752 - alla colonna «*voto prova orale*» in luogo di: «6,014» leggasi: «6,013»;
al n. 340 di graduatoria - pagina 4752 - in luogo di: «Iacone» leggasi: «Iacono».

(68)

PREFETTURA DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1951, n. 17071 San. col quale veniva bandito il concorso per quattro posti di ostetrica condotta vacante nella Provincia al 30 novembre 1951;
Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto, nominata con decreti dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità 16 giugno 1952, n. 20460/10076 e 28 agosto 1952, n. 20460.2/11547;
Vista la graduatoria di merito delle concorrenti formata dalla summenzionata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'articolo 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pistoia al 30 novembre 1951, nell'ordine come appresso:

1. Mariotti Raffaella	punti	54,816	su 100
2. Peri Lucia	»	52,731	»
3. Casini Mariella	»	52,432	»
4. Fedi Rina	»	50,687	»
5. Grandi Viviana	»	50,416	»
6. Mancini Mara	»	50,184	»
7. Caruso Elisabetta	»	49,237	»
8. Andreani Maura	»	47,125	»
9. Pini Socci Gina	»	46,375	»
10. Bemporad Marisa	»	46,312	»
11. Castaldi Pia	»	46,198	»
12. Mazzei Nella	»	46,038	»
13. Casini Anna Maria	»	45,581	»
14. Ricci Florisa	»	45,509	»
15. Ori Leonise	»	45,500	»
16. Bacciotti Sabatina nei Berni	»	44,520	»
17. Biagi Serafini Mirella	»	44,095	»
18. Masi Siliana	»	44,087	»
19. Caselli Romana	»	43,715	»
20. Papalini Giuseppina	»	43,482	»
21. Verreschi Flaviana	»	43,415	»
22. Pacenti Clara	»	43,330	»
23. Arfè Ester nei Cordovani	»	43,112	»
24. Cistellini Luciana	»	42,125	»

25. Marinari Marcella	»	42,125	»
26. De Simon Maria in Di Sopra	»	41,547	»
27. Badini Emilia	»	41,355	»
28. Dainelli Renata	»	40,335	»
29. Fulgeri Norma	»	40,137	»
30. Moncini Rossana	»	40,125	»
31. Cremonini Maria	»	39,125	»
32. Lavacchini Bruna	»	38,337	»
33. Barontini Silvana	»	38,125	»
34. Pedrazzi Adalgisa	»	37,389	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni, all'albo della prefettura e dei comuni interessati di Pescia, Piteglio e Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 19 dicembre 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto stesso numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria delle candidate del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Tenuto conto dell'ordine preferenziale delle sedi alle quali le candidate hanno chiesto di essere assegnate;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alle vincitrici del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951 sono assegnate le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Mariotti Raffaella: Piteglio Capoluogo;
2) Peri Lucia Pescia Castelvecchio;
3) Casini Mariella Piteglio Val di Forfora;
4) Fedi Rina: Sambuca Pistoiese Treppio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficial* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e dei Comuni interessati di Piteglio, Pescia e Sambuca Pistoiese.

Pistoia, addì 19 dicembre 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

(6350)

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto nella provincia di Pistoia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1950, n. 17928 San., col quale veniva bandito il concorso al posto di veterinario della 2ª condotta del Consorzio Buggiano, Massa Cozzile, Ponte Buggianese, Uzzano, condotta vacante al 30 novembre 1950;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso predetto nominata con decreto dell'Alto Commissario per la igiene e la Sanità 25 luglio 1952;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dal la predetta Commissione, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 68 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario della condotta sopraindicata, nell'ordine seguente:

1 Sorini Dini Guido	punti	48,076	su 100
2 Giusti Luigi	»	47,012	»
3. Paita Carlo	»	45,850	»
4 Galligani Giorgio	»	38,952	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 22 dicembre 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto odierno relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati del concorso al posto di veterinario della 2ª condotta del Consorzio Buggiano, Massa Cozzile, Ponte Buggianese, Uzzano, vacante al 30 novembre 1950;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La 2ª condotta del Consorzio veterinario tra i comuni di Buggiano, Massa Cozzile, Ponte Buggianese, Uzzano, è assegnata al dott. Guido Sorini Dini, primo classificato nel concorso al posto predetto, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1950, n. 17926 Div. San.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pistoia, addì 22 dicembre 1952

Il prefetto: DAL CORTIVO

(6349)

PREFETTURA DI CATANIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 29016, in data 18 agosto 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1946, concorso bandito con decreto prefettizio n. 29698 3ª del 19 luglio 1947;

Visto l'altro decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale sono state assegnate le condotte veterinarie ai vincitori del suddetto concorso;

Considerato che i veterinari Vassallo Pasquale, Bonomo Pasquale, Scopelliti Michele, Calderone Antonino, Ragusa Calogero hanno rinunziato alla nomina per le condotte veterinarie rispettivamente assegnate del Consorzio Biancavilla-Santa Maria di Licodia, di Ramacca, di Licodia Eubea, del Consorzio Zafferana Etnea Sant'Alfio-Santa Venerina, e del Consorzio San Giovanni La Punta-San Gregorio-Sant'Agata li Battiati-Tremestieri Etneo e che i veterinari Mascara Rosario e Failla Michele, dichiarati rispettivamente vincitori per le sedi di Mascali e del Consorzio Pedara-Nicolosi-Trecastagni, hanno fatto conoscere che intendono optare rispettivamente per le sedi di Ramacca e del Consorzio Biancavilla-Santa Maria di Licodia;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione delle sedi rimaste o che rimarranno vacanti, tenuta presente la graduatoria anzidetta nonchè l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai concorrenti dichiarati idonei;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regio decreto 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai veterinari sottoelencati è assegnata la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Failla Michele: Consorzio Biancavilla-Santa Maria di Licodia;
2) Mascara Rosario: Ramacca;
3) Trombetta Salvatore: Mascali;
4) Cantarella Antonino: Licodia Eubea;
5) Bisazza Vincenzo: Consorzio Zafferana Etnea-Sant'Alfio-Santa Venerina;
6) Scarpinati Giuseppe: Consorzio San Giovanni La Punta San Gregorio-Sant'Agata li Battiati-Tremestieri Etneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni interessati.

Catania, addì 10 dicembre 1952

Il prefetto: FERRO

(6351)

PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 29 marzo 1952, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento delle sedi veterinarie consorziali di: 1) Vado Ligure-Noli-Quiliano-Bergeggi-Vezzi Portio-Spotorno; 2) Andora-Stellanello-Testico-Laigueglia; 3) Albissola Superiore-Albissola Mare-Stella;

Viste le risultanze dei verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la sottoriportata graduatoria dei candidati risultati idonei:

1. Perrone dott. Alfredo	punti 55,793	su 100
2. Agosto dott. Valerio	» 55,675	»
3. Barbero dott. Giovanni	» 53,083	»
4. Boragine dott. Ugo	» 52,540	»
5. Conati dott. Walter	» 51,775	»
6. Negro dott. Aldo	» 51 —	»
7. Mattheis dott. Paolo	» 49,281	»
8. Marconi dott. Adriano	» 49,200	»
9. Cattana dott. Felice	» 48,112	»
10. Cruciani dott. Renato	» 48,021	»
11. Mazzoleni dott. Luciano	» 47,147	»
12. Ceccarelli dott. Gisberto	» 46,825	»
13. Canali dott. Marco	» 46,345	»
14. Laudani dott. Nicolò	» 45,963	»
15. Stanzani dott. Lorenzo	» 45,355	»
16. Cavalleri dott. Carlo	» 45,050	»
17. Cappellino dott. Franco	» 44.497	»
18. Bulgarelli dott. Alessandro	» 44,430	»
19 Rineri dott. Matteo	» 44,235	»
20. Ambrosio dott. Marco	» 43,862	»
21. Belladonna dott. Flavio	» 43,372	»
22. Gavazzeni dott. Giovanni	» 43,312	»
23. Ballerini dott. Enzo	» 43,250	»
24 Bagnasco dott. Giacomo	» 43,146	»
25 Roggero dott. Michele	» 42,837	»
26. Mallone dott. Franco	» 42,818	»
27 Tiezzi dott. Germano	» 42,350	»
28 Gula dott. Giovanni	» 40,700	»
29. Lambrughi dott. Salvatore	» 39,837	»
30 Bella dott. Max	» 39,500	»
31 Aldini dott. Pietro	» 39,187	»
32. Tardani dott. Angelo	» 38,733	»
33. Luatti dott. Pietro	» 35,875	»

Savona, addì 11 dicembre 1952

Il prefetto: MARCONCINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le sedi indicate preferenzialmente dai candidati nella loro domanda di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoelencati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascun nominativo indicato:

1) Perrone dott. Alfredo: Consorzio Vado-Noli-Quiliano-Bergeggi-Vezzi Portio-Spotorno;
2) Agosto dott. Valerio: Consorzio Albisola Superiore-Albissola Marina-Stella;
3) Barbero dott. Giovanni: Consorzio Andora-Stellanello-Testico-Laigueglia.

Savona, addì 11 dicembre 1952

Il prefetto: MARCONCINI

(6309)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1952, con la quale il dott. Celli Sergio comunica di rinunciare alla condotta medica di Fiumana da Predappio;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è consentito procedere alla nomina di un nuovo titolare in una condotta resasi vacante, anche se nel frattempo sono scaduti i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, nei confronti di un altro sanitario che già abbia conseguito altra nomina;

Considerato, pertanto, l'opportunità di procedere alla nomina del candidato, che già abbia conseguito altra nomina, che segue nella graduatoria il dott. Celli;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Artusi Mario è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Fiumana di Predappio.

Forlì, addì 19 dicembre 1952

Il prefetto: QUERCI

(6301)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 28758 Div. 3/1 del 14 ottobre 1952, concernente l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 34881 Div. 3/1, col quale vengono apportate modifiche al presente decreto;

Visto che il dott. Rossetti Salvatore dichiarato vincitore della condotta di Limatola non ha assunto, senza alcun giustificato motivo, servizio presso la predetta condotta nel termine perentorio al medesimo concesso;

Visto che il dott. Miraglia Laureato, già dichiarato vincitore di altra condotta medica, interpellato per la nomina alla condotta di Faicchio, ai sensi dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, non ha dichiarato entro il termine perentorio al medesimo concesso, a norma di legge, la propria accettazione;

Ritenuto necessario provvedere all'assegnazione delle predette condotte mediche ai candidati idonei che ne avessero fatto richiesta;

Vista la graduatoria degli idonei;

Viste le istanze degli interessati;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi n. 28758 Div. 3/1 del 14 ottobre 1952 e n. 34881 del 16 dicembre 1952, i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Di Massa dott. Vincenzo: condotta medica Limatola;
2) Tederico dott. Roberto: condotta medica Faicchio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 20 dicembre 1952

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(41)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 35462 Div. 3/1 del 28 dicembre 1951, col quale veniva bandito il concorso ad un posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Benevento;
Visto la graduatoria dei candidati idonei, compilata dalla commissione esaminatrice, nominata con decreto dell'A.C.I.S. del 19 maggio 1952, n 60638/20400.12.11;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Florio dott. Irene . . punti 257,50 su 300
2. Orazzo dott. Catello » 216,50 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per la durata di otto giorni consecutivi, allo albo pretorio di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Benevento.

Benevento, addì 10 dicembre 1952

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(6308)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 37998 dell'8 luglio 1952, con il quale la ostetrica Guerri Gina veniva nominata titolare della condotta ostetrica di Firenze, Ponte a Greve;
Considerato che la precitata ostetrica Guerri Gina come da nota n. 15914 del 27 novembre 1952 del sindaco di Prato, che trovasi allegata agli atti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;
Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dalle interessate;
Atteso che l'ostetrica Ortensia Mannucci nei Cappugi, settima classificata, ha chiesto la condotta di Firenze, Ponte a Greve;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 37998 dell'8 luglio 1952, l'ostetrica Ortensia Mannucci nei Cappugi, domiciliata a San Donnino, Campi Bisenzio. via Trento n. 14, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Firenze, Ponte a Greve.

Il sindaco del comune di Firenze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 10 dicembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(6302)

PREFETTURA DI MILANO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i propri decreti n. 24859 del 20 marzo 1952, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte mediche ai vincitori del concorso per titoli ed esami a sette posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1949, bandito con decreto prefettizio n. 57272-3/1 del 30 giugno 1950, modificato con decreto prefettizio n. 71821-3/1 dell'8 agosto 1950,
Considerato che a seguito di rinuncia del dott. Malgeri Carmelo è rimasta vacante e disponibile la condotta medica di Pozzuolo Martesana;
Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate a suo tempo dagli stessi concorrenti interessati;
Vista la dichiarazione di accettazione del dott. Zani Pietro, interpellato a norma di legge;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Zani Pietro è assegnato alla condotta medica del comune di Pozzuolo Martesana.

Il sindaco del predetto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 17 dicembre 1952

Il prefetto: CAPPA

(6336)

PREFETTURA DI VITERBO

Esito del concorso al posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visti gli atti del concorso a posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Viterbo, indetto con decreto prefettizio 30 giugno 1947, n. 10012, e successivamente prorogato fino al 16 febbraio 1949;
Visto il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 17 novembre 1952 dal quale risulta che il dott. Enzo Pieroni unico partecipante al concorso è stato dichiarato idoneo;
Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Enzo Pieroni fu Ettore risultato idoneo nel concorso di cui sopra è dichiarato vincitore del concorso per il posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di Igiene e profilassi di Viterbo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nei Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Viterbo.

Viterbo, addì 11 dicembre 1952

Il prefetto: LIMONE

(6337)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.